

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto

2016 n.174, presentata dal Sig. GAFFURI Luca con la comparsa di

costituzione depositata il 30 marzo 2022;

Vista l'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, d.lgs 26 agosto

2016 n.174, presentata dal Sig. COSTANZO Angelo con la comparsa di

costituzione depositata il 28 marzo 2022;

Visti i pareri depositati dalla Procura Regionale ai sensi dell'art. 130, comma

1, d.lgs n.174/2016 per il convenuto GAFFURI Luca (pareri depositati in

data 22 marzo 2022 e 28 marzo 2022) e per il convenuto COSTANZO

Angelo (parere depositato il 28 febbraio 2022);

Uditi, all'udienza in camera di consiglio del 20 aprile 2022, celebrata con

l'assistenza del Segretario, dott.ssa Mara Odorici, il Magistrato relatore dott.

Gaetano Berretta, il Pubblico Ministero in persona del dott. Gaetano Milano,

l'avv. Chiara Maria Lorenzin, su delega dell'avv. Carlo Cerami, per il

convenuto GAFFURI Luca e l'avv. Maurizio Carrara per il convenuto

COSTANZO Angelo.

Premesso in fatto

Con atto di citazione depositato il 22 luglio 2021, la Procura

Regionale ha convenuto in giudizio i Signori COSTANZO Angelo e

GAFFURI Luca, Consiglieri della Regione Lombardia nella IX Legislatura

ed appartenenti al Gruppo Consiliare "Partito Democratico", per sentirli

condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato nella

somma di euro 14.709,30, asseritamente cagionato alla Regione Lombardia

in conseguenza dell'intervenuto rimborso, da parte del Consiglio Regionale

(annualità 2010, 2011 e 2012), di somme di denaro imputate al Fondo del

Gruppo Consiliare per spese che, secondo la prospettazione accusatoria, non rientrano tra quelle ammissibili in quanto non necessarie per l'espletamento del mandato consiliare.

Dopo aver rappresentato che le spese indebitamente imputate al fondo del gruppo consiliare sarebbero state sostenute dal Consigliere COSTANZO Angelo e successivamente ammesse e rendicontate dal Presidente del gruppo consiliare GAFFURI Luca, l'organo requirente ha contestato a entrambi i convenuti, in via principale, una responsabilità erariale dei convenuti a titolo di dolo, stante l'asserita coscienza e volontà sia della condotta che dell'evento dannoso, con conseguente vincolo debitorio solidale.

In via subordinata ha contestato la responsabilità dei convenuti a titolo di colpa grave, stante l'asserita violazione di norme oltremodo chiare in ordine alla tipologia di spese rimborsabili, con ripartizione del danno in parti uguali.

Con riguardo alla posizione del Consigliere COSTANZO, la responsabilità sarebbe da ricondurre direttamente all'intervenuta assunzione di spese non ammissibili con i fondi del gruppo consiliare.

Con riguardo alla posizione del Consigliere GAFFURI, la responsabilità sarebbe invece da ricondurre alle omesse verifiche all'atto della predisposizione dei rendiconti annuali da presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, atteso che il suo ruolo di Presidente del gruppo consiliare gli imponeva di gestire le disponibilità finanziarie del gruppo e di effettuare puntuali e reali controlli in ordine alle spese ammissibili, essendo il responsabile della gestione dei fondi pubblici

assegnati (artt. 4, 6, 7 L.R. n. 17/1992; artt. 6, 7, 9 regolamento spese Gruppi).

L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito di acquisizione di articoli di stampa e di successiva comunicazione della Procura della Repubblica di Milano in data 14.12.2012 in merito all'intervenuta attivazione di un procedimento penale in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio nei confronti del Consigliere COSTANZO e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa sulla base delle risultanze del procedimento penale e a seguito di istruttoria espletata tramite delega alla Guardia di Finanza e direttamente presso la Regione Lombardia.

A sostegno della prospettazione di responsabilità erariale la Procura Regionale procedeva al puntuale riepilogo, per le distinte annualità 2010, 2011 e 2012, delle singole spese asseritamente ingiustificate sostenute dal Consigliere COSTANZO (trattasi di spese per ristorazione e per pernottamenti in albergo) e dopo aver dato conto che il medesimo convenuto era stato rinviato a giudizio in sede penale per il reato di peculato e tuttavia definitivamente assolto per insussistenza del fatto di reato (sentenza della Corte d'Appello di Milano n.7233/2017), insisteva nella contestazione di responsabilità erariale evidenziando, da un lato, l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, dall'altro lato, la circostanza che la definitiva assoluzione in sede penale era stata determinata dall'intervenuta derubricazione del reato di peculato (art.314 c.p.) nel meno grave reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) e, in particolare, dal mancato raggiungimento della soglia finanziaria di punibilità

per tale seconda fattispecie penale incriminatrice.

Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell'atto di citazione dalla notificazione dell'invito a fornire deduzioni e dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate unicamente dal convenuto COSTANZO Angelo nella fase preprocessuale, concludeva domandando la condanna dei convenuti al risarcimento del pregiudizio erariale in favore della Regione Lombardia – Consiglio Regionale, quantificato in complessivi Euro 14.709,30 o nella diversa somma ritenuta di giustizia:

1) in via principale: a titolo di dolo, con conseguente condanna dei convenuti in via solidale alla refusione del danno sopra quantificato;

2) in subordine: a titolo di colpa grave, imputando le quote di responsabilità come segue: a) euro 7.354,65 (50% dell'importo contestato) a carico del Sig. COSTANZO Angelo; b) Euro 7.354,65 (50% dell'importo contestato) a carico del Sig. GAFFURI Luca;

Il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 6 settembre 2021, il giudizio veniva fissato per la pubblica udienza dibattimentale del 20 aprile 2022.

Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 28 marzo 2022, si costituiva in giudizio il Sig. COSTANZO Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Carrara del Foro di Sondrio.

Il convenuto riepilogava gli svolgimenti processuali e le contestazioni avanzate dall'organo requirente nei propri confronti e dopo aver eccepito

l'infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla Procura Regionale, dava conto di aver presentato, successivamente alla ricezione dell'atto di citazione, istanza di definizione agevolata del giudizio ex art.130 c.g.c. con il pagamento di una somma pari al 25% del complessivo danno erariale contestato. L'organo requirente, con provvedimento in data 27 febbraio 2022, aveva tuttavia formulato parere sfavorevole in ragione di un proprio asserito doloso arricchimento, preclusivo all'ammissione alla definizione agevolata. Nondimeno il Sig. COSTANZO insisteva nella richiesta di rito abbreviato, eccependo che la condotta posta in essere non avrebbe assunto connotazione dolosa e potrebbe essergli imputata soltanto a titolo di colpa grave.

Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 30 marzo 2022, si costituiva in giudizio il Sig. GAFFURI Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami del Foro di Milano.

Il convenuto prendeva posizione avverso la contestazione erariale e dopo aver escluso che la propria condotta potesse essere imputata a titolo di dolo ovvero a titolo di colpa grave, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dall'organo requirente, dava tuttavia conto di aver presentato, in data 22 marzo 2022, una prima istanza di definizione agevolata del giudizio ex art.130 c.g.c. con il pagamento di una somma di euro 1.838,66 (pari al 25% del danno erariale contestatogli in via subordinata a titolo di colpa grave). L'organo requirente, con provvedimento in pari data, formulava tuttavia parere sfavorevole in ragione dell'asserita insufficienza del *quantum* offerto per la definizione agevolata. Il Sig. GAFFURI presentava quindi una seconda istanza, proponendo il pagamento di una

somma maggiore, che veniva quantificata in euro 3.677,33 (misura pari al 50% del danno erariale contestato in via subordinata). Su questa istanza, la Procura Regionale concordava per l'ammissione alla definizione agevolata con parere reso in data 28 marzo 2022.

In conclusione, domandava alla Sezione Giurisdizionale di voler consentire la definizione del giudizio ex art.130 c.g.c..

Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 4 aprile 2022, il giudizio relativo all'istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato veniva chiamato per l'odierna camera di consiglio, nella quale le parti hanno concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.

La Procura Regionale ha in particolare confermato il parere negativo già espresso sull'istanza proposta dal convenuto COSTANZO Angelo, rimarcando che la vicenda sarebbe stata connotata da un evidente suo arricchimento tramite l'indebito utilizzo dei fondi regionali, da imputare a titolo di dolo.

Considerato in diritto

L'istanza di applicazione del rito abbreviato disciplinato dall'art.130, d.lgs. n.274/2016, nel caso all'esame, risulta proposta nel rispetto delle forme e termini di legge e si presenta pertanto ammissibile.

Con riguardo alla posizione del Consigliere GAFFURI Luca, la vicenda illecita all'esame non ha evidentemente determinato un doloso arricchimento, con la conseguenza che non trova applicazione la preclusione prevista dall'art.130, comma 4, come invero riconosciuto dal Pubblico Ministero, che ha espresso infatti parere favorevole alla definizione agevolata.

La posizione del Consigliere COSTANZO risulta obiettivamente più problematica, atteso che la contestazione erariale ha riguardato l'indebito utilizzo di fondi pubblici in assenza di ragione giustificativa e che può pertanto ritenersi, sebbene sulla base di una valutazione sommaria, propria del rito, che nel caso all'esame si sia perfezionato un illecito arricchimento del convenuto.

Il Collegio ritiene tuttavia, sempre sulla base di una valutazione sommaria, che l'indebito utilizzo dei fondi da parte del Sig. COSTANZO non sia imputabile a titolo di dolo bensì a titolo di colpa grave. Depone a favore di questa ricostruzione la circostanza che il convenuto, per la medesima vicenda, è stato assolto definitivamente in sede penale e il fatto che le spese indebite siano state obiettivamente limitate per tipologia e comunque contenute nel loro complessivo ammontare (circa 14.000,00 euro in tre anni). Per un'ipotesi analoga, si veda Corte dei conti, Sez. Lombardia, Decreto n.4/2019.

Si osserva inoltre che il parere sfavorevole reso dalla Procura Regionale non preclude al Collegio di ammettere il convenuto al rito abbreviato, atteso che se è vero, da un lato, che il primo comma dell'art.130, comma 1, c.g.c. prevede che il convenuto debba acquisire il "*...previo e concorde parere del Pubblico Ministero...*" prima di formulare la richiesta di rito abbreviato, è altrettanto vero che il successivo comma 5 dispone che la camera di consiglio per la trattazione dell'istanza debba essere fissata dal Presidente della Sezione Giurisdizionale anche nel caso in cui il parere sfavorevole reso dalla Procura Regionale risulti ingiustificato. Circostanza questa che impone di ritenere che l'ammissione del convenuto alla

definizione agevolata possa essere disposta dalla Sezione nonostante il Pubblico Ministero abbia formulato parere sfavorevole.

Il successivo comma 10 prevede che il procedimento proceda con il rito ordinario soltanto nel caso in cui il Collegio non accolga la richiesta del convenuto (ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata per la definizione della procedura agevolata), in tal modo valorizzando il potere decisionale dell'organo giudicante. Con la conseguenza che la previsione del successivo comma 11, a mente del quale *“Quando si procede con rito ordinario a seguito di mancato concorde parere del pubblico ministero e la sentenza che definisce il giudizio condanna ad una somma pari o inferiore a quella proposta ai sensi dei co. 1 e 2, il collegio ne tiene conto nel provvedere sulle spese”*, deve essere intesa nel senso che al parere sfavorevole espresso dal Pubblico Ministero deve in ogni caso seguire un'autonoma decisione del Collegio di non accogliere la richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto. Si veda, sul punto, Corte dei conti, Sez. Lazio, Decreto n. 3/2020.

Il carattere non vincolante del parere dell'organo requirente risulta inoltre espressamente richiamato nella Relazione Illustrativa al Codice di Giustizia Contabile - a mente del quale, nell'ambito della trattazione in merito alle significative differenze introdotte nell'ordinamento con il rito abbreviato previsto dall'art. 130 rispetto al previgente istituto del c.d. “condono contabile” (originariamente previsto dalla legge n. 266/2005, e successivamente modificato con il decreto legge n. 102/2013), viene dato conto delle risultanze dei lavori preparatori e, in particolare, che *“La rettifica apportata, con l'inserimento di previsione aggiuntiva, risponde ad esigenza,*

correttamente rappresentata dalle Camere, di consentire l'accesso a tale rito semplificato anche se il Pubblico Ministero non concorda, in analogia peraltro con il patteggiamento nel codice di rito penale”.

Il Collegio osserva infine che l'interpretazione alla quale si accede risulta costituzionalmente orientata nel rispetto dei principi a tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che risulterebbero irragionevolmente compromessi qualora il parere sfavorevole del Pubblico Ministero rivestisse carattere inderogabile ed impedisse una pronuncia giurisdizionale sull'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto. Al riguardo si evidenzia che anche nel c.d. “patteggiamento penale” previsto dall'art. 444 c.p.p., l'eventuale parere sfavorevole del Pubblico Ministero all'applicazione della pena su richiesta non preclude (art.448, comma 1, c.p.p.) che “...*Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza”.*

In base alle disposizioni contenute nell'art.130, comma 6, il Collegio - è quindi chiamato a valutare la congruità della somma offerta dai convenuti in base ai parametri della “*gravità della condotta*” e della “*entità del danno*”.

Sulla base di una sommaria delibazione, fondata sulle allegazioni contenute nel fascicolo processuale ed avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa, l'importo proposto può essere ritenuto congruo.

La somma che i convenuti hanno proposto di corrispondere in favore

della Regione Lombardia si appalesa significativa (euro 3.677,33 ciascuno) e risulta pari al 50% dell'importo complessivo del danno erariale contestato dalla Procura Regionale.

In conclusione l'istanza di definizione con rito abbreviato è accolta nei termini suindicati, con conseguente ammissione dei convenuti COSTANZO Angelo e GAFFURI Luca alla definizione del presente procedimento con il pagamento della somma di euro 3.677,33 ciascuno entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale,
visto l'art.130, D.Lgs. n.174/2016,

ACCOGLIE

nei termini sottoindicati, l'istanza di rito abbreviato presentata dai Sig.ri COSTANZO Angelo e GAFFURI Luca.

DETERMINA

in euro 3.677,33 la somma dovuta dai Sig.ri COSTANZO Angelo e GAFFURI Luca ciascuno, ai fini della definizione del presente procedimento.

STABILISCE

il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per il versamento, in un'unica soluzione, in favore della Regione Lombardia, delle somme come sopra determinate, con onere a carico dei convenuti, di depositare in originale, presso la Segreteria

di questa Sezione Giurisdizionale, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

FISSA

l'udienza in camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022, ore 9,30, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma come sopra determinata (art.130, commi 7 e 8, D.lgs n. 174/2016).

In caso di omesso pagamento, il giudizio proseguirà con il rito ordinario (art.130, comma 10, D.lgs n. 174/2016). Spese al definitivo.

MANDA

Alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 aprile 2022.

Il Presidente

Prof. Vito Tenore

Depositato in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Salvatore Carvelli)